

# Somme corrisposte per prestazioni d'opera intellettuale: i profili fiscali

di [Redazione](#)

Publicato il 2 Novembre 2004

Analizziamo i riflessi fiscali rilevanti per un'impresa committente che eroga somme per prestazioni di lavoro a contenuto intellettuale.

Il presente documento intende analizzare i riflessi fiscali rilevanti per un'impresa committente che eroga somme per **prestazioni di lavoro a contenuto intellettuale**.

**Non** rientrano, quindi, nell'oggetto della trattazione le somme erogate per prestazioni di lavoro dipendente e per prestazioni d'opera di tipo "manuale" (es. appalti).



## Prestazioni d'opera intellettuale

Le prestazioni d'opera intellettuale, in relazione alle caratteristiche e alle modalità di svolgimento dell'attività, possono essere distinte in:

Tipo prestazione	Caratteristiche	Modalità di svolgimento	Natura reddito
------------------	-----------------	-------------------------	----------------

Lavoro autonomo professionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>· presenza di un'obbligazione a compiere, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio;</li> <li>· impiego di lavoro prevalentemente proprio;</li> <li>· prevalenza dell'obbligo di fare su quello di dare;</li> </ul>	Abituale e professionale	Reddito di lavoro autonomo
Lavoro autonomo occasionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>· assenza di un vincolo di subordinazione con il committente</li> </ul>	Non abituale e non professionale	Redditi diversi
Collaborazioni coordinate (lavoro a progetto)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· presenza di un progetto o di un programma;</li> <li>· continuità;</li> <li>· coordinamento con l'attività del committente;</li> <li>· inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale.</li> </ul>	Irrilevante	Redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente

Collaborazioni coordinate di tipo occasionale (mini co.co.co.)	<ul style="list-style-type: none"><li>· come per il lavoro a progetto</li><li>· durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente;</li><li>· compenso percepito dallo stesso committente e nello stesso anno solare non superiore a 5.000 euro</li></ul>
--	--

Per l'esercizio in forma abituale e professionale di specifiche attività intellettuali è richiesta l'iscrizione nel relativo Ordine professionale (es. commercialisti, avvocati, ingegneri, ecc).

## La previdenza delle attività intellettuali

Il regime previdenziale, differente a seconda della qualificazione del rapporto di lavoro, incide sul rapporto economico con il committente.

Qualificazione	<b>Regime previdenziale</b>
----------------	-----------------------------

Lavoro autonomo professionale	Albo professionale	Con cassa di previdenza	- Contributo soggettivo - Contributo integrativo
		Senza cassa di previdenza	- Contributo INPS gestione separata - Contributo integrativo
	Senza Albo professionale	Contributo INPS gestione separata	
Lavoro autonomo occasionale	Qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000 euro è l'obbligo di iscrizione alla c.d gestione separata INPS		
Collaborazioni coordinate (lavoro a progetto)	Obbligo di iscrizione alla c.d. gestione separata INPS		
Collaborazioni coordinate di tipo occasionale (mini co.co.co.)			

## **Precisazioni sulla previdenza delle attività intellettuali**

**Cassa di previdenza:** il professionista, iscritto all'Albo, che esercita la libera professione, è obbligato ad iscriversi alla Cassa di appartenenza.

**No Cassa di previdenza:** nei soli casi previsti dai singoli ordinamenti, l'iscrizione alla Cassa è facoltativa se il professionista è iscritto ad altre forme obbligatorie di previdenza (es. avvocato che risulta essere anche dipendente/pensionato).

**Contributo soggettivo:** contributo che il professionista è obbligato a versare, annualmente, alla Cassa in percentuale sul reddito professionale. Non è previsto alcun addebito, per rivalsa, al cliente/committente.

**Contributo integrativo:** contributo che gli iscritti agli Albi sono tenuti a versare, annualmente alla Cassa, in misura pari ad una maggiorazione percentuale (attualmente del 2% o del 4%, a seconda di quanto previsto nei singoli ordinamenti) sui corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA. Tale contributo è ripetibile nei confronti del cliente/committente, è soggetto ad IVA, non è soggetto a ritenuta IRPEF.

**Contributo Gestione Separata INPS ex lege n.335/1995:** le aliquote di contribuzione per l'anno 2004 sono le seguenti

- per i soggetti iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie o titolari di pensione indiretta o di reversibilità: 10%;
- per i soggetti titolari di pensione diretta: 15%;
- per i soggetti sprovvisti di altra copertura previdenziale: 17,80% fino a 37.883,00 €, 18,80% sull'eccedenza e comunque fino al tetto massimo di 82.401 €.

L'onere contributo per l'iscrizione alla c.d. gestione separata INPS è ripartito tra il committente per i 2/3 dell'ammontare ed il lavoratore per 1/3 rimanente.

**Contributo integrativo INPS gestione lavoratori autonomi senza Cassa:** tale contributo può essere addebitato, nella misura del 4%, al cliente/committente, è soggetto ad IVA e a ritenuta IRPEF.

## La fattura del professionista

La composizione della fattura tipo di un lavoratore autonomo professionista ed il relativo regime fiscale può essere sintetizzata nel modo seguente:

Voce fattura	Contenuto	I.V.A.	Ritenuta IRPEF
Onorario	Corrispettivo da riconoscere al professionista in base all'incarico conferito	SI	SI
Contributo INPS 4%	Importo che il professionista, iscritto alla gestione speciale INPS, ha facoltà di addebitare al committente	SI	SI
Contributo integrativo	Importo che il professionista, se iscritto al relativo albo, è tenuto ad addebitare al committente	SI	NO
Spese anticipate escluse	Rimborso a piè di lista spettante al professionista che ha anticipato, in nome e per conto del committente, spese legate all'incarico, purché documentate	NO	NO
Spese imponibili	Rimborso, anche a forfait, di spese per le quali non ricorrono i requisiti per essere considerate escluse	SI	SI

## Precisazioni sulla fattura del professionista

Le spese sostenute in relazione all'esecuzione dell'incarico conferito al professionista possono essere:

- oneri e spese accessorie all'attività svolta, che in base all'art. 13 del DPR 633/72 sono imponibili ai fini IVA e soggette alla ritenuta IRPEF;
  - rimborsi delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purchè documentate, che in base all'art. 15 del DPR 633/72 sono escluse dalla base imponibile IVA ma soggette alla ritenuta IRPEF.
- 
- Le spese non imponibili IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72 devono essere:
    - rimborsi di anticipazioni consistenti in una mera partita finanziaria di giro; in questo caso non ricorre l'obbligo di fatturazione da parte del professionista, essendo sufficiente l'emissione di una nota di addebito fuori campo IVA; l'inserimento nella fattura è funzionale rispetto alla necessità di ottenerne il rimborso;
    - spese sostenute in nome e per conto del mandante/cliente in virtù di un mandato con rappresentanza che può essere concluso anche in forma non scritta ma verbale;
    - spese idoneamente documentate con fattura, ricevuta o altro documento intestati al committente che provvede a registrarli nella propria contabilità.

## Esempio di fattura di un professionista iscritto all'Albo, con/senza Cassa di Previdenza

Fattura professionista iscritto all'Albo professionale con Cassa di Previdenza		Fattura professionista iscritto all'Albo professionale senza Cassa di Previdenza
--	--	--

Onorario	1.500,00		1.500,00	Onorario
Viaggio a/r Roma (a forfait)	300,00		300,00	Viaggio a/r Roma (a forfait)
Totale compensi	1.800,00			

Redazione